

TI_GERICHTE 35.1999.121 vom 24. August 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-08-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.1999.121

FR: TI_GERICHTE 35.1999.121 du 24 août 1999

IT: TI_GERICHTE 35.1999.121 del 24 agosto 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 17

settembre 1999, parla esplicitamente di "... una situazione mentale reattiva e rivendicativa che giocano un ruolo negativo, oggettivo e soggettivo, sulla possibilità di reintegrazione professionale" nonché di un "... influsso negativo sulla psiche del paziente" (doc. _ - inc. 35.1999._). Dalle tavole processuali si evince, inoltre, che, già nel passato, _____ ha sofferto di turbe psichiche, disturbi che hanno addirittura reso necessario un suo ricovero presso l'Ospedale _____. Dal relativo referto 30 agosto 1993 emerge che l'assicurato vi ha soggiornato durante il periodo 2-17 agosto 1993, in ragione di "... uno stato depressivo, un senso di angoscia, paura e tensione associate ad insonnia, calo ponderale e dichiara pensieri suicidali". Tutto ben considerato, lo scrivente TCA ritiene che non possa essere scartata a priori l'ipotesi che i disturbi psichici evocati da _____ fossero effettivamente presenti al momento determinante per la fissazione del grado d'invalidità, ossia quello dell'emanazione della decisione impugnata (cfr., DTF 121 V 366 consid. 1b), e che essi potessero influire negativamente sull'abilità lavorativa e, perciò, incidere, sempre negativamente, sulla capacità lucrativa. Tale conclusione s'impone alla luce tanto di quanto certificato dai dottori _____ e _____ quanto del fatto che, nel passato, il ricorrente già aveva accusato dei problemi a livello psichico, tanto gravi da necessitare un suo ricovero ospedaliero, considerato come simili disturbi siano, notoriamente, suscettibili di cicliche recidive. Da parte sua, l'Ufficio convenuto ha completamente omesso di verificare tale eventualità. Si giustifica, pertanto, un rinvio degli atti di causa all'UAI affinché - completata l'istruttoria quo all'esistenza di disturbi di natura psichica e, se del caso, alla loro eventuale incidenza sulla capacità lavorativa dell'insorgente - abbia ad esprimersi sul grado d'invalidità, rendendo una nuova decisione formale.

2.5. Indennità per menomazione dell'integrità 2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali

dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 121).

2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a; DTF 124 V 32 consid. 1b e riferimenti ivi citati). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF). Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

2.5.4. L'_____ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, pag. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.5.5. Nel caso di specie, _____, a seguito dell'evento infortunistico 8 maggio 1996, è stato visitato, in data 23 marzo 1998, dal medico di circondario dell'_____, il dottor _____, spec. FMH in chirurgia (doc. _). All'occasione, il succitato specialista ha, fra l'altro, espresso la propria valutazione riguardo all'entità della menomazione all'integrità presentata dal qui ricorrente: " 1. Referto Come esiti importanti e durevoli dopo distorsione del polso destro dell'8.5.1996 esistono oggi dolori statici e funzionali del polso destro su base di una sindrome da impatto ulno-carpale, di un'insufficienza legamentare luno-triquetrale e radio-carpale, di una traslazione ulnare del carpo, di un'instabilità medio carpale e di una lieve instabilità tipo DRUG. 2. Valutazione 10% 3. Giustificazione I dolori al polso destro sono funzionalmente da paragonare ad uno stato dove esiste un'artrosi radio-carpica di media entità. Secondo la tabella 5.2 delle Informazioni mediche sulla menomazione all'integrità un tale danno comporta una menomazione all'integrità del 10%" (doc. _). In sede di ricorso 24 novembre 1999, _____ ha postulato il riconoscimento di un'IMI del 30%, rimproverando all'_____ di non aver affatto considerato il danno alla salute psichica (cfr. I, p. 7 - inc. 35.1999._). Ora, i disturbi di natura psichica di cui l'assicurato pretende soffrire, potrebbero essere di competenza dell'Istituto assicuratore convenuto, soltanto qualora esistesse un nesso di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento infortunistico del maggio 1996. A questo punto, il TCA non può, pertanto, esimersi dal vagliare la questione riguardante

l'eziologia delle summenzionate turbe, aspetto, del resto, già sommariamente discusso nello scritto 27 marzo 2000 (cfr. VI). 2.5.5.1. In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o, quantomeno, non con la stessa gravità. Non è necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute: è sufficiente che esso ne sia la *conditio sine qua non* (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307 consid. 3a, 113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag. 52; RAMI 1986 p. 337). L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici. In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51). 2.5.5.2. Si ha, invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V 135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52). Il nesso di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). Con l'avvertenza, nota il TFA in DTF 112 V 3ss., che l'esigenza dell'idoneità generale non deve indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un infortunio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo, sono solite verificarsi (DTF 113 V 307). Una causa non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II 396). La singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. È ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307). L'idoneità a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi statisticamente). 2.5.5.3. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale. In merito all'adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni. Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrelevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma. Il TFA conferisce valore paradigmatico non

all'esperienza dell'infortunio ma all'evento infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss). " A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio" Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica"). Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato". Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico. " Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica". I criteri di maggior rilievo sono:

- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i dolori somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione. Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità: - infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore; - infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-grave; - infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri). Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati. Nel secondo bisogna nuovamente distinguere: - se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa; - in caso contrario occorre l'intervento di più fattori. Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente: - la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o - la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti. Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale. Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima. Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri

fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità. Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece. In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

2.5.5.4. In casu, la questione di sapere se i disturbi psichici di cui _____ sarebbe portatore sono o meno una naturale conseguenza dell'evento infortunistico 8 maggio 1996 può rimanere irrisolta, poiché, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in ogni caso, venire ammessa (cfr. STFA 20.12.1994 in re l., inedita). In questo ordine d'idee - essendo l'esame della causalità adeguata una mera questione giuridica - appare senz'altro inutile che il TCA abbia ad ordinare la richiesta perizia psichiatrica. La dinamica dell'infortunio del maggio 1996 è compiutamente descritta nel rapporto ispettivo 27 agosto 1996: " Caso capitato il giorno 8.5.1996 nel cantiere stradale a _____. Con un trapano Hilti stavo facendo dei buchi nell'asfalto per poi introdurre i ferri per porre una transenna. Tenevo il trapano davanti a me con le due mani e ci facevo pesare sopra il peso della parte superiore del corpo. Ad un certo punto, non so se per il fatto che la punta ha incontrato un ostacolo oppure per il fatto che ho allentato la presa sul pulsante, l'apparecchio si è arrestato e poi si è improvvisamente riavviato trascinandomi il polso con movimento da sinistra verso destra. Ho avvertito dolore dal pugno fin verso il gomito. Raccontai lo stesso giorno al capo Signor _____ quanto mi era successo, ma potei proseguire il lavoro. I dolori non sono mai più scomparsi. Accusavo dolori specialmente picchiando con il martello o semplicemente facendo movimenti di rotazione con il polso. La sera mettevo della pomata e lavoravo portando una benda per comprimere il polso. Tenni duro fino al momento delle vacanze edilizie pensando che avrei potuto curarmi ed il 29.7.96 consultai per la prima volta il dottor _____ di _____ ..." (doc. _). Così come già indicato con lo scritto 27 marzo 2000 - il cui contenuto non ha fatto oggetto di alcuna contestazione da parte di _____ (cfr. XI) - l'evento traumatico occorsogli può senz'altro venir classificato nella categoria degli infortuni leggeri: secondo la giurisprudenza del TFA, in questo caso, l'adeguatezza del nesso causale può, di regola, essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U154, p. 248s.).

2.5.6. Vista la conclusione a cui questa Corte è pervenuta al precedente considerando - non costituendo le turbe psichiche una conseguenza adeguata dell'infortunio assicurato - l'insorgente non ha diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità psichica.

2.5.7. Per quel che riguarda la menomazione all'integrità fisica presentata da _____, il TCA non vede motivi per doversi scostare dalla valutazione espressa dal dottor _____, tanto più che il ricorrente ha sì preteso d'essere posto al beneficio di un'IMI di maggiore entità, senza però riuscire a sostanziare, in maniera convincente, tale sua pretesa da un profilo medico-scientifico. In quest'ottica, al referto 17 settembre 1999 del dottor _____ - in cui si afferma che "... la situazione attuale con un importante dolore al polso la potrei paragonare ad un'artroprotesi del polso stesso, cosa che lascia un danno residuale permanente valutabile attorno al 30-40%" (cfr. doc. _ - inc. 35.1999.) - non può venir riconosciuto quel valore probante necessario per poter vagliare, con cognizione di causa, il caso ora sub judice. In effetti, in caso d'impianto di un'endoprotesi a livello del polso, la tabella 5.2. edita dalla Divisione medica dell'_____ prevede, in caso di buon risultato, una menomazione dell'integrità del 5-10% e, in caso di cattivo risultato, del

10-25%. In nessun caso, quindi, appare difendibile la percentuale suggerita dal dottor _____ . A fronte delle sole sequele organiche dell'evento traumatico 8 maggio 1996, _____ ha, dunque, diritto ad un'IMI del 10%, così come rettamente deciso dall'assicuratore LAINF convenuto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.